

Giustizia militare : la piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM) [continuazione]

Autor(en): **Brivio, R.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **47 (1975)**

Heft 3

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246320>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Giustizia militare

La piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM)

*2a. puntata **

1.4 Sospensione condizionale della pena (art. 32 CPM)

Col nuovo articolo 32 CPM le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena sono state mitigate e ciò in conformità dell'art. 41 CPS.

Giusta il No 1, cpv 1 il Giudice può ora sospendere l'esecuzione di qualsiasi pena privativa della libertà (reclusione compresa) non eccedente i diciotto mesi.

Per contro, ai sensi della normativa precedente, la sospensione condizionale della pena era possibile, unicamente per la detenzione fino ad un anno e per gli arresti repressivi.

Secondo il vecchio tenore dell'articolo 32, No 1, cpv 3 CPM la sospensione condizionale era esclusa se, nei cinque anni precedenti l'infrazione, il condannato aveva subito una pena privativa della libertà a causa di una condanna per un crimine od un delitto intenzionale. Giusta il nuovo disposto di legge, invece, unico ostacolo alla sospensione condizionale è l'esecuzione di una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi.

Analogamente all'art. 41, No 3, cpv 4 CPS, l'art. 32, No 3, cpv 3 CPM rinvia agli artt. 43, 44 e 100 bis CPS pei casi di cumulo di una pena dichiarata esecutiva con le misure di sicurezza.

E' stata poi riservata alla grande revisione del CPM la designazione dell'autorità competente per revocare la sospensione condizionale giusta l'art. 41, No 3, cpv 3 CPS per i casi di commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova. In tale attesa, è l'Uditore in Capo che ha questa competenza in virtù dell'art. 17 bis. lett. f dell'Ordinanza concernente la giustizia penale militare.

I tribunali ordinari, poi, non sono competenti per revocare la sospensione concessa dai tribunali militari.

1.5 Incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 e 58 CPM)

Al posto della pena accessoria di destituzione è stata introdotta con l'art. 38 CPM quella di incapacità ad esercitare una carica o un ufficio,

* *La prima puntata è apparsa in RMSI 2/1975 a pag. 123.*

per analogia con l'art. 51 CPS. L'art. 77 CPS che prevede la reintegrazione in tale capacità è stato ripreso testualmente con l'art. 58 CPM. Al momento della grande revisione del CPM ci si occuperà della regolamentazione prevista nell'art. 51 No 2, cpv 2 e No 3, cpv 2 CPS concernente l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio da parte dei delinquenti abituali e la durata dell'incapacità in caso di internamento.

1.6 *Attenuazione della pena* (art. 45 CPM)

L'art. 45 riprende l'art. 64 ultimo capoverso dell'art. 64 CPS, in virtù del quale il giudice può ugualmente attenuare la pena se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Questa norma ha la sua importanza soprattutto per i coscritti, i quali sottostanno alla giustizia militare in virtù dell'art. 6 dell'organizzazione militare per quanto riguarda l'obbligo di presentarsi alla visita di reclutamento e durante il reclutamento stesso, come pure per le reclute che svolgono la SR in anticipo.

1.7 *Aggravamento della pena, recidiva* (art. 48 CPM)

Questa norma è stata armonizzata con l'art 67 CPS. La modifica ha per oggetto, oltre ad un miglioramento di natura redazionale, di assimilare all'esecuzione di una pena anteriore quelle delle misure previste agli artt. 42 - 44 e 100 bis CPS.

(continua)
I Ten R. Brivio

* *La prima puntata è apparsa in RMSI 2/1975 a pag. 123.*